

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Designazione della "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari" quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione "Olio di Puglia", protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 29 maggio 2018.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante "Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate", che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143 – "Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177", che ha in parte modificato il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, lasciandone tuttavia inalterato l'art. 4 relativo all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;

Visto il D.M. 7 marzo 2018, n. 2481, attuativo del citato D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e sono state definite le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio e laboratorio;

Visto il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con legge n. 97 del 9 agosto 2018;



DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2019, n. 25 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9 del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con legge n. 97 del 9 agosto 2018;

Visto il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Visto il decreto 29 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n.141 del 20 giugno 2018, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del predetto Regolamento (UE) n.1151/2012, alla denominazione "Olio di Puglia", il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Considerato che l'articolo 7 del disciplinare di produzione del "Olio di Puglia" individua per il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare medesimo la "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari" con sede in Bari, C.so Cavour n.2;

Considerato che con nota n. 25172 del 7 maggio 2019 la "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari" ha trasmesso il piano dei controlli definitivo per la denominazione "Olio di Puglia, completo di modulistica e tariffario;

Considerato che il medesimo piano dei controlli ritenuto conforme, con allegata modulistica e tariffario, è stato trasmesso alla Regione Puglia, con nota n. 6893 del 13 maggio 2019, al fine di acquisire un parere di competenza;

Considerato che la Regione sopra citata, con nota n.5642 del 12 luglio 2019, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla documentazione sopra citata;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per designare la "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari", quale autorità pubblica, ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione "Olio di Puglia";



DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

DECRETA Articolo 1

(Designazione)

1. La "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari" con sede in Bari, C.so Cavour n.2, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione "Olio di Puglia", protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 29 maggio 2018.

Art.2

(Approvazione piano dei controlli e tariffario)

Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione "Olio di Puglia", presentati dalla "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari" sono approvati.

Articolo 3 (Obblighi del soggetto designato)

- 1. La "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari", per tutta la durata del periodo di validità della designazione è tenuta a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
- 2. La "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari" sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario, il personale ispettivo, la composizione degli organi collegiali, così come da atti depositati presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
- 3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

Articolo 4

(Decorrenza e durata del provvedimento)

1. La designazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e sarà valida fino all'approvazione del nuovo piano dei controlli da adeguare a seguito della registrazione da parte dell'Organismo comunitario o decadrà nel momento in cui l'Organismo medesimo dovesse respingere l'istanza di registrazione.

Articolo 5 (Vigilanza)

La "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari" è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.



DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Articolo 6 (Obblighi di comunicazione)

- 1. La "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari" comunica semestralmente in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate.
- 2. La "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari" è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

Articolo 7

(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L'inosservanza, da parte della "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari" delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Il Direttore Generale Dott. Roberto Tomasello (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)